



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PARMEGGIANI</u> | <u>CARLO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LARINI</u> | <u>EVIO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>VOLPI</u> | <u>MARCO ALBINO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° _____
depositato il 16/02/2015

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE _____ IRAP
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE _____ IRAP
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:
MARCHELLI PAOLA
P.LE SANTAFIORA 5 43121 PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
V.LE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 113/15

UDIENZA DEL

07/07/2015

ore 09:00

SENTENZA


N° 664/01/15

PRONUNCIATA IL:

7-07-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 AGO. 2015





segue ...

Svolgimento del processo

In fatto e diritto

Trattasi del ricorso con contestuale istanza di sospensione formulato dalla ditta "EQUITALIA CENTRO SpA" come in atti rappresentata e difesa, nei confronti dell' Agente della riscossione "EQUITALIA CENTRO SpA" avverso le intimazioni di pagamento notificate in data 22.01.2015, nn. 1 e 2, portante un valore di €. 65.580,29, e 3, portante un valore di €. 3.013,05, emesse a seguito del mancato pagamento delle rispettive cartelle esattoriali a suo tempo notificate.

Preliminarmente la difesa evidenzia che l' intimazione n° 1 deriva dalla cartella emessa a seguito dell' impugnazione dell' avviso di accertamento relativo all' anno 2008, la cui esecutività risulta sospesa dalla sezione I di questa CTP, con ordinanza n° 1 in data 27.01.2015, la cui discussione nel merito risulta ancora pendente.

Relativamente alla suddette intimazioni, le stesse risultano impugnate per le seguenti motivazioni:

- Notifica priva della relativa relata;
- Notifica effettuata a mezzo del servizio postale, ritenuto soggetto non abilitato;
- Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi;
- Presunta incostituzionalità della determinazione dell' aggio applicato dall' Agente della riscossione;
- Mancata indicazione del Responsabile del procedimento;
- Mancata allegazione delle cartelle di riferimento;
- Mancata prova dell' esistenza e dell' avvenuta notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Viene quindi richiesta in via pregiudiziale la dichiarazione di illegittimità dell' intimazione n° 1, quanto l' origine della ripresa fiscale operata risulta sospesa, ed in via principale la dichiarazione di giuridica inesistenza ed inefficacia delle notificazioni, nonché, in subordine, l' invio degli atti alla Corte Costituzionale riguardo alla presunta questione di legittimità dell' art. 17 del D. Lga. n° 112/1999 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, il tutto con il favore delle spese.

Con comparsa di risposta in atti, depositata in data 02.03.2015, si è ritualmente costituito in giudizio l' Agente della Riscossione, sostenendo con articolate argomentazioni di diritto la legittimità del proprio operato, rimarcando che eventuali omissioni e/o violazioni normative non invalidano l' atto che, per effetto della proposizione del ricorso, risulta avere pienamente raggiunto lo scopo a cui era destinato. Veniva quindi, contro dedotto alle altre eccezioni sollevate, affermando la totale insussistenza delle presunte violazioni eccettate.

In merito alla notifica dell' intimazione afferente la sospensione dell' esecutività dell' atto di accertamento, si evidenziava che alla data della concessione della sospensione, l' intimazione risultava già emessa, per cui nulla veniva opposto alla sospensione dell' intimazione mentre per l' altra intimazione veniva richiesto il rigetto in quanto

l' intimazione si fondava su una cartella ritualmente notificata e non opposta.

Veniva quindi concluso con la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma della totale legittimità delle intimazioni impugnate, il tutto con vittoria di spese.

La richiesta di sospensione dell' esecutività dell' atto impugnato veniva posta all' udienza del 21.04.2015 e veniva accolta con fissazione alla data del 07.07.2015 per la trattazione nel merito.

Da ultimo, con deposito in data 26.06.2015, risulta presentata da parte ricorrente una memoria illustrativa con la quale vengono ribadite le eccezioni sollevate in sede di ricorso, corredate da una elencazione di favorevoli sentenze emanate dalla suprema Corte di Cassazione

pag. 2 (continua)



REG. GENERALE
N° 113/15

UDIENZA DEL
07/07/2015 ore 09:00

sent. 664/01/15

Orini



segue

e da diverse Commissioni tributarie provinciali e regionali in merito alle eccezioni sollevate.

Veniva nuovamente concluso con la richiesta della dichiarazione di giuridica inesistenza delle intimazioni impugnate, con vittoria di spese.

Nella seduta in pubblica udienza, le parti convenute, dopo ampia, approfondita ed articolata discussione, si riportano alle rispettive enunciazioni riportate negli atti depositati.

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, dopo aver attentamente esaminato la documentazione agli atti e valutata l'ampia discussione intervenuta, ritiene che la vertenza per cui è procedimento debba essere indirizzata verso un parziale accoglimento del ricorso, per le motivazioni di seguito esposte.

- In DIRITTO:

In ordine all'eccezione circa la mancata allegazione della cartella che costituisce il presupposto della pretesa impositiva, rileva che nell'atto di intimazione è stato indicato in modo preciso ed in equivoco sia l'atto notificato che la data dell'avvenuta notifica.

Ciò comporta che la cartella in questione può non essere allegata all'atto di intimazione in quanto già posta a legale conoscenza dell'interessato.

Quanto alle successive pretese da parte ricorrente di esibizione sia della cartella che della prova di avvenuta notifica della medesima, si osserva che le eccezioni sollevate risultano inammissibili in quanto astratte e generiche.

Infatti il ricorrente non nega affatto di avere ricevuto la notifica, ma si limita ad invocare delle produzioni da parte dell'ufficio che possono essere giustificate solamente in caso di espresso diniego della stessa esistenza della notificazione dell'atto presupposto.

Per quanto riguarda la notifica, il Collegio osserva che ormai, da consolidata giurisprudenza di Cassazione (cfr ultime 6395/2014, 4567/2015 e 5898/2015), la notifica effettuata a mezzo del servizio postale è legalmente valida e non necessita di alcuna redazione di apposita relata di notifica, in applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, il cui comma 1 prevede che:

"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Parimenti la notifica trova piena validità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. in quanto la stessa ha raggiunto lo scopo ed eventuali vizi di notifica risultano validamente sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del destinatario dell'atto.

Da ultimo, infine, non meritano accoglimento le eccezioni circa la mancata indicazione del Responsabile del procedimento, in quanto lo stesso risulta chiaramente indicato nell'atto, e la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi oltre alla presunta incostituzionalità della determinazioni dell'aggio applicato dall'Agente della riscossione, in quanto detti compensi risultano da semplici conteggi effettuati in base a precise disposizione di legge e come tali pienamente legittimi.

- Nel MERITO:

Nel merito, invece, il ricorso deve essere avviato verso un parzialmente accoglimento per quanto riguarda l'intimazione di pagamento inerente la cartella '...', portante un valore di €. 65.580,29, per la quale esiste l'ordinanza emessa dalla sezione I della C.T.P. di Parma, di sospensione della riscossione in pendenza di giudizio la cui trattazione nel merito risulta fissata alla data del 17.11.2015, precisando, appunto, che l'emissione dell'ingiunzione risulta effettuata prima del deposito dell'ordinanza di sospensione, ragion per cui nulla può essere eccepito nei confronti dell'agente esattore.

REG. GENERALE
N° 113/15

UDIENZA DEL
07/07/2016 ore 09:00

664/01/15



segue

La particolarità della vertenza e la mancanza di univoca giurisprudenza di merito, inducono a decretare la compensazione delle spese di causa.

P. Q. M.

- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l' illegittimità dell' ingiunzione della cartella di €. 65.580,29 e, per l' effetto, ne dichiara la nullità. Conferma nel resto;
- compensa le spese.

Parma, 07 luglio 2015

Il Relatore estensore

Giuseppe



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 113 / 15

UDIENZA DEL

07/07/2015 ore 09:00

scr. 664/01/15